ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE IN ALBANIA ED ISTITUZIONE DI TRE NUOVI TRIBUNALI MILITARI TERRITORIALI

# Art. 11

## Rimessione del giudizi a carico di ufficiali

Nei procedimenti a carico di ufficiali, qualora sia disposto il rinvio dell'imputato a giudizio, il comandante superiore della forza militare cui appartiene l'imputato, dislocata in Albania, puo' domandare che il giudizio abbia luogo nel Regno.

La domanda e' rimessa al Regio avvocato generale militare, che richiede all'uopo il Tribunale supremo militare, per la designazione.

Il Tribunale supremo militare provvede in camera di consiglio, con sentenza non motivata.

Versione in vigore dal 20 luglio 1940, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Ordinamento giudiziario militare in Albania ed istituzione di tre nuovi Tribunali militari territoriali |
| Estremi | Legge 14 giugno 1940, n. 863 |
| Titolo | Secondo — Disposizioni concernenti il Tribunale di Albania |
| Capo | III — Della rimessione dei procedimenti |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 1940 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-giudiziario-militare-in-albania-ed-istituzione-di-tre/art-11-rimessione-del-giudizi-a-carico-di-ufficiali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it